

Penale Sent. Sez. 3 Num. 12851 Anno 2020

Presidente: ANDREAZZA GASTONE

Relatore: SEMERARO LUCA

Data Udienda: 06/02/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI RIMINI

nel procedimento a carico di:

GUZMAN NUNEZ JOEL NAHUM NICOLAS nato il 30/12/1978

CARCANI KRESHNIK nato il 07/09/1982

avverso la sentenza del 30/10/2018 del TRIBUNALE di RIMINI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO

Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio per prescrizione.

Si dà per fatta la relazione del Consigliere Semeraro.

udito il difensore avv. Graziella Rapisarda

Il difensore presente chiede la conferma della sentenza impugnata dal P.M. e deposita nomina a sostituto processuale.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Rimini, con sentenza del 30 ottobre 2018, ha assolto Nicolas Nahum Joel Nunez Guzman e Kreshnik Carcani dai reati ascritti ai capi D (artt. 53, 67 e 75 d.P.R. 380/2001, in Riccione il 11 aprile 2013), E (art. 44 lett. c d.P.R. 380/2001, in epoca successiva e prossima al 29 maggio 2013), F (artt. 53, 67, 75 d.P.R. 380/2001, in epoca successiva e prossima al 29 maggio 2013), G (artt. 110 cod. pen. e 95 d.P.R. 380/2001, in epoca successiva e prossima al 29 maggio 2013), H (artt. 110, 61 n. 2, 81 e 481 cod. pen.) perché il fatto non sussiste; ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati perché estinti per prescrizione i reati di cui ai capi A (art. 44 lett. c) d.P.R. 380/2001), B (art. 95 d.P.R. 380/2001) e C (art. 181 d.lgs. 42/2004) commessi in Riccione nel luglio 2010.

2. Avverso la sentenza del Tribunale di Rimini ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini.

2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 95 d.P.R. 380/2001 e 53, 67, 75 d.P.R. 380/2001, in relazione ai capi f), g), h) punto 2.

Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che il gazebo oggetto delle fattispecie di reato ascritte agli imputati potesse rientrare fra i c.d. IPRiPi (Interventi Privi di Rilevanza per la Pubblica Incolumità), senza necessità di autorizzazione sismica. Il giudice di primo grado avrebbe in questo modo ripetuto l'errore commesso dal tribunale del riesame la cui decisione era stata annullata con rinvio da parte della Suprema Corte.

Quanto al capo h) punto 2, si afferma che «anche Guzman risponde, poiché appare di assoluta normalità che il falso sia stato concordato tra Carcani (che non ha un interesse esclusivo sul punto) e Guzman ...».

2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 44 d.P.R. 380/2001 anche in relazione all'art. 6 d.P.R. 380/2001, quanto al capo e). Il Tribunale avrebbe errato nel ricondurre la costruzione del manufatto nell'ambito dell'edilizia libera.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

1.1. Quanto al capo f), deve rilevarsi che il Tribunale ha correttamente escluso la sussistenza del reato in quanto l'art. 67 del d.P.R. 380/2001 prevede che il collaudo statico riguardi solo le costruzioni di cui all'articolo 53, comma 1 del d.P.R.

Le strutture in legno, come quelle in esame, non rientrano tra quelle previste nell'art. 53 comma 1 d.P.R. 380/2001 (1. Ai fini del presente testo unico si considerano: a) opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica; b) opere in conglomerato cementizio armato precompresso, quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto; c) opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli).

1.2. Quanto al capo h punto 2) deve rilevarsi che dal capo di imputazione emerge che il falso concernerebbe la qualificazione di un'opera; una valutazione dunque, senza che sia fondata su una falsa attestazione di fatti. Il falso ideologico, per come prospettato, è dunque insussistente.

1.3. Va poi rilevato, e ciò incide anche quanto al capo g), che il Tribunale ha escluso la sussistenza del fatto perché non raggiunta la prova sul punto, a seguito delle divergenti dichiarazioni assunte dai testi.

Il punto, dunque, non concerne una violazione di legge, ma la valutazione delle fonti di prova.

2. Analoghe considerazioni valgono quanto al reato sub e) perché il Tribunale, in base alle fonti di prova acquisite, ha ritenuto che non potesse escludersi che per le caratteristiche costruttive del gazebo lo stesso avrebbe potuto essere qualificato quale intervento di edilizia libera; in ogni caso ha ritenuto insussistente la prova dell'elemento soggettivo del reato. Su tale punto il ricorso non si confronta ed è pertanto privo del requisito della specificità estrinseca.

3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del p.m.

Così deciso il 06/02/2020.

Il Consigliere estensore

Luca Semeraro



Il Presidente

Gastone Andreazza

